



**Città di Rapallo
Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del 20 dicembre 2012

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE.....	5
Sezione I Disposizioni generali	5
Art. 1 – Oggetto e finalità	5
Art. 2 – Principi e definizioni.....	5
Sezione II Norme comuni a tutti i contratti	6
Art. 3 - Fasi del procedimento	6
Art. 4 - Programmazione	6
Art. 5 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare.....	7
Art. 6 - Modalità di contrattazione	8
Art. 7 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto	8
Art. 8 - Disciplina del contenuto dei contratti	8
Art. 9 – Cauzioni e assicurazioni	9
Art. 10 - Tutela dei Lavoratori e Documento Unico di Regolarità Contributiva	9
Art. 11 - Competenze e Responsabilità	10
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	10
Sezione I - Norme comuni.....	10
Art. 12- Procedure per l'individuazione del contraente	10
Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità.....	11
Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto	11
Art. 15 - Requisiti di partecipazione	12
Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.....	12
Art. 17 - Contenuto dell'offerta.....	12
Art. 18 - Modalità di presentazione delle offerte	13
Art. 19 - Offerte uguali.....	13
Art. 20 - Offerte anormalmente basse	13
Art. 21 – Gare suddivise in lotti.....	13
Sezione II – Procedure ad evidenza pubblica	13
Art. 22 – Procedura aperta	13
Art. 23 - Procedura ristretta	14
Art. 24 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso	14
Art. 25 – Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa	15
Sezione III – Procedura Negoziata	15
Art. 26 – Definizione	15
Art. 27 – Procedura negoziata con bando	16
Art. 28 – Procedura negoziata senza bando	16
Art. 29 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali	17
Art. 30 - Contratti esclusi.....	18
Art. 31 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 - principi generali e modalità di affidamento.....	18
Art. 32 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato.....	18
Art. 33 – Dialogo competitivo.....	19
Art. 34 - Accordo quadro	19
Art. 35 - Sistema dinamico di acquisizione	19
Art. 36 - Contratti di Sponsorizzazione.....	19

<i>Art. 37 - Accordi di collaborazione</i>	21
<i>Art. 38 – Sistemi telematici di acquisto.....</i>	21
TITOLO III - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI.....	21
Sezione I Esecuzione dei lavori in economia.....	21
<i>Art. 39 - Ambito di applicazione e fonti</i>	21
<i>Art. 40 - Limiti di importo e divieto di frazionamento</i>	21
<i>Art. 41 - Tipologie degli interventi eseguibili in economia</i>	21
<i>Art. 42 - Programmazione</i>	22
<i>Art. 43 - Modalità di esecuzione</i>	22
<i>Art. 44 - Lavori in amministrazione diretta</i>	22
<i>Art. 45 - Lavori per cottimo</i>	22
<i>Art. 46 - Lavori d’urgenza</i>	23
<i>Art. 47 - Lavori di somma urgenza</i>	23
<i>Art. 48 - Perizia suppletiva per maggiori spese.....</i>	24
<i>Art. 49 - Responsabile del procedimento</i>	24
<i>Art. 50 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo</i>	24
<i>Art. 51 - Stipulazione dei contratti e garanzie</i>	25
<i>Art. 52 – Attestazione di regolare esecuzione</i>	25
Sezione II – Acquisizione di beni e servizi in economia	26
<i>Art. 53 - Ambito di applicazione e fonti</i>	26
<i>Art. 54 - Limiti di importo e divieto di frazionamento</i>	26
<i>Art. 55 - Tipologie delle forniture e servizi eseguibili in economia</i>	26
A) Tipologie di forniture.....	26
B) Tipologie di servizi	27
<i>Art. 56 - Modalità di esecuzione</i>	28
<i>Art. 57 - Amministrazione diretta</i>	28
<i>Art. 58 - Cottimo fiduciario.....</i>	28
<i>Art. 59 - Svolgimento della procedura.....</i>	28
<i>Art. 60 - Forma dei contratti.....</i>	30
<i>Art. 61- Elenchi aperti di operatori economici.....</i>	30
Sezione III – Incarichi per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.....	31
<i>Art. 62 - Disciplina generale.....</i>	31
<i>Art. 63 - Modalità di affidamento degli incarichi</i>	32
TITOLO IV - CONTRATTI	33
Sezione I – La stipulazione del contratto	33
<i>Art. 64 - Competenza alla stipula</i>	33
<i>Art. 65 - Modalità di stipula.....</i>	33
<i>Art. 66 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti.....</i>	34
<i>Art. 67 - Spese contrattuali</i>	35
<i>Art. 68 - Repertorio e custodia dei contratti</i>	35
<i>Art. 69 - Registrazione del contratto.....</i>	35
<i>Art. 70 - Revisione prezzi, e Proroghe contrattuali</i>	35
Sezione II – La gestione del contratto.....	35
<i>Art. 71 - Responsabilità della esecuzione del contratto.....</i>	35
<i>Art. 72 - Contratti aggiuntivi</i>	36
<i>Art. 73 - Collaudo</i>	36
<i>Art. 74 - Verifica di conformità.....</i>	36

<i>Art. 75 - Variazioni</i>	36
<i>Art. 76 – Premio di accelerazione</i>	37
<i>Art. 77 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto</i>	37
<i>Art. 78 - Inadempimento contrattuale</i>	38
<i>Art. 79 - Penali</i>	38
<i>Art. 80 - Controversie</i>	38
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	39
<i>Art. 81 - Rinvio</i>	39
<i>Art. 82 - Abrogazioni</i>	39
<i>Art. 83 – Entrata in vigore</i>	39
CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI	40
1. Ambito di applicazione	40
2. Doveri di correttezza	40
3. Concorrenza	40
4. Collegamenti	41
5. Rapporti con gli uffici comunali	41
6. Doveri di segnalazione	41
7. Impegno all'osservanza del codice etico	41
8. Violazioni del codice etico	41

TITOLO I - PARTE GENERALE

Sezione I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune di Rapallo nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento comunitario, dalla normativa statale e regionale e dallo Statuto. Una normativa di dettaglio può essere altresì contenuta nei capitolati speciali o fogli patti e condizioni predisposti con riferimento ad ogni singolo contratto.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) alle procedure di affidamento di lavori pubblici, di forniture, di servizi di importo sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria nei limiti in cui le norme nazionali e comunitarie non dispongano in senso difforme;
- b) alla procedure di stipulazione dei contratti in generale.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dal presente regolamento:

- a) le forniture ed i servizi acquisiti ai sensi del vigente Regolamento di Economato;

Art. 2 – Principi e definizioni

1. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai principi fondamentali di buon andamento e di imparzialità previsti dall'art. 97 comma 1 della Costituzione, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità.

L'Amministrazione sceglie, tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento, quello più idoneo per perseguire nel modo migliore i fini istituzionali dell'Ente. L'attività di scelta del contraente deve garantire la par condicio tra i concorrenti e la snellezza operativa delle procedure di gara, ispirandosi ai principi di concorrenza e trasparenza. Tutti i contratti devono ispirarsi a criteri di convenienza per la Pubblica Amministrazione. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., ai criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze di individuazione della migliore prestazione, ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'Amministrazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

2. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito www.comune.rapallo.ge.it delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Sul sito web del Comune sono pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione. Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Comune pubblica in ogni caso nel proprio sito web istituzionale: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e

rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici. Il Comune trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web per la libera consultazione a tutti i cittadini. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

3. Nell'ottica di dare piena attuazione ai principi sovra enunciati, i partecipanti agli appalti del Comune di Rapallo devono osservare il **“CODICE ETICO DEI CONCORRENTI E DEGLI AGGIUDICATARI DEGLI APPALTI DEL COMUNE DI RAPALLO”** allegato al presente Regolamento. Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni contratto sottoscritto tra il Comune e l'appaltatore.

4. Il Comune potrà altresì aderire ai cd. Protocolli di legalità/patti di integrità al fine di sancire un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione dei contratti pubblici, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Il Comune inserirà nei bandi e negli inviti a gara, quale condizione per la partecipazione, la clausola relativa all'accettazione preventiva da parte degli operatori economici delle prescrizioni contenute nei suddetti Protocolli.

5. Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i. nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

6. Nel presente Regolamento sono utilizzate le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. che si intendono qui richiamate.

7. Gli importi indicati o richiamati nel presente Regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Sezione II Norme comuni a tutti i contratti

Art. 3 - Fasi del procedimento

1. Il procedimento amministrativo di formazione del contratto si articola, di norma, nelle seguenti fasi:

- a) atto di programmazione;
- b) istruttoria e decisione sulle modalità di scelta del contraente, esternata con Determinazione a contrattare del Dirigente del Servizio proponente;
- c) scelta del contraente;
- d) aggiudicazione provvisoria;
- e) aggiudicazione definitiva;
- f) aggiudicazione definitiva efficace;
- g) stipulazione del contratto;
- h) esecuzione del contratto.

Art. 4 - Programmazione

1. E' fatto salvo il richiamo agli atti di programmazione contenuto nell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i.

2. Per i lavori pubblici si rinvia all'art. 128 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. e all'art. 13 del D.P.R. 207/2010, quanto alla programmazione triennale ed all'elenco annuale.

3. Per le forniture ed i servizi può essere adottato il programma annuale previsto dall'art. 271 del D.P.R. 270/2010.

4. Le procedure di scelta del contraente sono strettamente correlate all'attività programmatica che consente, anche attraverso adeguati strumenti di pianificazione, l'individuazione delle modalità di affidamento che meglio perseguono gli obiettivi di razionalizzazione ed economicità.

5. E' facoltativa la pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i..

Art. 5 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie agli atti necessari alla contrattazione rientra nelle competenze del Responsabile unico del procedimento individuato dal Dirigente del settore interessato all'acquisizione della prestazione oggetto del contratto.

2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, coincide con il Dirigente responsabile del procedimento di spesa o di entrata cui fa capo altresì la responsabilità della gestione del contratto.

3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza .

4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione a contrattare, a sensi dell' art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i. ed art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i., a cura del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto individuato nelle rispettive prestazioni e la sua durata;

c) le clausole ritenute essenziali;

d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;

e) la forma di stipula del contratto;

f) l'impegno di spesa o l'accertamento dell'entrata derivante dal contratto;

g) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.Lgs.163/06 e s.m.ei. ;

h) il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) e/o CUP, se obbligatorio ex art. 11 della legge 3/2003;

i) nel caso di forniture di beni e servizi, l'avvenuta verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI.

l) l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza o meno di convenzioni stipulate da Consip , di cui all'art.26 della L.488/1999 e s.m.e i., o dalle centrali di committenza regionale o al ricorso agli strumenti di acquisizione elettronica relativamente al bene o servizio che interessa. In caso si proceda in maniera autonoma alle acquisizioni, dichiarazione dell' utilizzo come limiti massimi dei parametri di prezzo-qualità delle medesime convenzioni, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in L.135/2012 e s.m.e i..

5. La determinazione a contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando o con bando deve essere fornita una puntuale illustrazione delle circostanze concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., di cui si fa applicazione.

6. La determinazione a contrattare, di norma, deve approvare il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, il bando di gara/lettera invito e l'eventuale disciplinare di gara.

7. Per quanto concerne l'affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrarre deve contenere, di norma, gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara e della validazione.

Art. 6 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (appalti di lavori, forniture e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta o da procedura ristretta ovvero, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.

Art. 7 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 24 e 25 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.

2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente del Servizio proponente si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva .

3. L'aggiudicazione definitiva acquista efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo art. 65, nel rispetto di quanto previsto agli artt.11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.. La stipula del contratto è elemento fondamentale ai fini dell'affidamento dei lavori, dei servizi e forniture e la consegna dell'inizio della prestazione, fatte salve le riserve di legge – che dovranno essere congruamente motivate in relazione a oggettive e gravi necessità, tali da comportare un danno grave ed irreparabile al patrimonio dell'Ente o alla pubblica incolumità - dovrà avvenire solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

5. Il verbale di gara non sostituisce il contratto.

Art. 8 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali del contratto:

- a) l'individuazione dei contraenti ;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la finalità e causa del contratto ;
- d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni ;
- e) le obbligazioni delle parti contraenti;
- f) il corrispettivo contrattuale, le modalità di pagamento e la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- g) la durata e la decorrenza del contratto;
- h) la cauzione definitiva;
- i) le norme di tutela dei lavoratori;
- j) le modalità di risoluzione del contratto e l'eventuale clausola risolutiva espressa ;
- k) le modalità di risoluzione delle controversie ;
- l) le spese contrattuali e oneri fiscali.

3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere :

- a) le garanzie assicurative ;
- b) le penali da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempimento contrattuale ;
- c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga o rinnovo se contemplato dalla legge ;
- d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativa a beni e servizi ;
- e) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione o verifica di conformità, anche attraverso indicatori della qualità ;
- f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione del contratto ;
- g) clausola relativa al diritto di recesso dal contratto da parte del Comune in qualsiasi tempo, allorché l'appaltatore si rifiuti di modificare le condizioni economiche per rispettare i parametri

delle convenzioni CONSIP nei termini e modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 6.7.2012 convertito in L.135/2012 e s.m.e i.;

h) elezione di domicilio;

l) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito. In tale ipotesi il contratto è nullo.

5. Nei capitolati speciali d'appalto o nei bandi o nelle lettere invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti di cui alla normativa in materia, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta.

6. Le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto.

Art. 9 – Cauzioni e assicurazioni

1. Per tutti i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva, secondo l'entità e le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. Per l'esecuzione dei lavori pubblici, l'esecutore è tenuto altresì a stipulare una polizza assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.

2. La cauzione definitiva viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.

3. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.

4. Il progettista di lavori pubblici è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art.111 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i..

5. Laddove la particolarità del contratto lo richieda, per l'oggetto o per l'importo dello stesso, il responsabile del procedimento potrà decidere di richiedere cauzioni aggiuntive o garanzie rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Tutela dei Lavoratori e Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza dei posti di lavoro.

2. La regolarità contributiva oggetto del Durc riguarda tutti i contratti pubblici di lavori, di servizi o di forniture.

3. Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità va acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 207/2010:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38 comma 1, lettera i) del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei.;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei.;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

4. In base all'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

5. L'intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

Art. 11 - Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente :

- a) L'Ufficio gare e contratti cura l'iter di tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi;
- b) Le procedure negoziate di cui ai successivi titolo II, sezione III e titolo III, Sezioni I e II sono curate dagli uffici del Dirigente proponente responsabile della procedura.
- c) L'Ufficio gare e contratti, per quanto di sua competenza, fornisce altresì attività di supporto giuridico-amministrativo ai Dirigenti proponenti.

2. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete in via esclusiva al Dirigente proponente; durante tale fase è comunque garantito il mero supporto amministrativo dell'Ufficio Gare e Contratti.

3. Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di dati all'Osservatorio dei contratti pubblici o ad altro Ente sono a cura del RUP, che, a tal fine, può avvalersi degli uffici della Ripartizione di appartenenza.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Sezione I - Norme comuni

Art. 12- Procedure per l'individuazione del contraente

1. Ferme restando le ulteriori procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei. e dal presente Regolamento, di norma si utilizzano le seguenti procedure:

- a)** procedura aperta, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara ;

b) procedure ristrette, in cui solo le imprese che hanno superato la fase di pre-qualificazione a seguito di pubblicazione del bando di gara e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte ;

c) procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta, previa o meno pubblicazione del bando, e negozia i termini del contratto con una o più di esse.

2. A norma dell'art. 55 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. vanno utilizzate di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La scelta della procedura più idonea deve essere motivata, nel provvedimento di indizione, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità .

4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA. Tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei.. Per le altre tipologie di affidamento si applicano i commi 2-14 dell'art. 29 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei.

6. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei., si osservano le norme di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche, qualora sussistente, nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Disciplinare di gara" ; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.

3. In tutti i tipi di procedura di gara, il bando di gara/lettera invito, unitamente ai suoi allegati, è approvato con determinazione del Dirigente del Settore proponente. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito.

3. Il bando di gara fa menzione della determinazione a contrarre e deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

4. Il bando di gara e la lettera invito possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei.

5. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente.

Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene :

a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;

b) le prescrizioni da inserire nella procedura di gara ;

c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;

d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela del Comune ;

e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

2. Per gli appalti di lavori pubblici il Capitolato Speciale deve avere il contenuto minimo di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010 si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n.145, tuttora vigente.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei in relazione all'appalto da affidare e sono inseriti nel Capitolato speciale e nel bando/lettera invito. Gli stessi sono fissati in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o oggetto della gara.

2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta.

3. I requisiti di partecipazione alle procedure di gara possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.

4. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

5. Le verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria avvengono ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

1. Nei contratti pubblici, fatte salve disposizioni di legge relative a servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel Capitolato Speciale, nel bando di gara, nel disciplinare o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra elementi tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Si applica quanto stabilito all'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.ei.

4. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

Art. 17 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare o nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.

Art. 18 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta economica e quella tecnico-qualitativa devono essere contenute in autonomi plichi chiusi, secondo le formalità prescritte nel bando, nel disciplinare o nella lettera invito. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo.
2. Il recapito delle offerte deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Archivio e Protocollo nei termini previsti.
3. Il Comune in ogni caso non è responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il mancato utilizzo di eventuali moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 19 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, che risultino essere quelle migliori, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta o nessuno di coloro che fecero le offerte uguali sia presente, la Commissione procederà mediante sorteggio.

Art. 20 - Offerte anormalmente basse

1. Si applica la normativa vigente contenuta negli artt.86 e segg. del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.ei..

Art. 21 – Gare suddivise in lotti

1. E' facoltà del Comune stabilire che l'aggiudicatario di uno dei lotti, nei quali è stata suddivisa la prestazione, sia escluso dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.
2. Nel bando o nella lettera invito si rendono note ai concorrenti partecipanti le modalità di svolgimento delle gare previste dal presente articolo, specificando altresì l'ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.
3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Sezione II – Procedure ad evidenza pubblica

Art. 22 – Procedura aperta

1. La procedura aperta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e previsti nel bando di gara il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi :
 - a) per contratti attivi ;
 - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti ;
 - c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

3. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 16.
4. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo il criterio prescelto ed indicato dettagliatamente nel bando e nei documenti ad esso allegati.
5. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le condizioni ivi previste costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
6. L'espletamento della procedura di gara è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 24 e 25, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare una descrizione analitica nel verbale di gara.

Art. 23 - Procedura ristretta

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
3. Il procedimento di gara della procedura ristretta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 16.
4. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente art.11, comma 2, l'Ufficio gare e contratti dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
5. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

Art. 24 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata, la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi con le modalità di cui al comma successivo. L'esercizio della relativa funzione è obbligatorio.
2. La nomina dei membri della Commissione è effettuata con apposita determinazione dirigenziale a cura del Dirigente del Settore proponente.
La presidenza della Commissione, di norma, spetta al Dirigente del Servizio proponente. Gli altri due membri sono individuati fra i dipendenti, tecnici o amministrativi, di categoria non inferiore alla "C". Il Presidente della Commissione, se non stabilito direttamente nella determinazione di nomina della commissione, individuerà il segretario verbalizzante.
3. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
4. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.
5. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

6. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il concorrente legittimato può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 25 – Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nel caso in cui la gara d'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi esperita con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una apposita Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.ei..

2. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente del Servizio proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto.

4. La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Dirigente del settore proponente ed è costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed individuati secondo quanto previsto all'art.84 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.. I commissari diversi dal Presidente sono individuati con le modalità di cui all'art.84 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 commi 4,5 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.. Si applicano gli artt. 120 e 282 del d.P.R. 207/2010.

5. Nelle procedure di gara particolarmente complesse potrà essere valutata la necessità di nominare due commissioni, di cui una di natura amministrativa con compiti di valutazione circa l'ammissibilità dei concorrenti, la loro eventuale esclusione e aggiudicazione provvisoria, ed una commissione tecnica per la valutazione dei progetti. Nella determinazione di nomina dovrà essere contenuta la motivazione circa il ricorso a questa ipotesi.

6. Ai sensi dell'art. 84 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei., per le procedure aperte o ristrette da affidare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. L'incompatibilità sussiste solo per funzioni o incarichi qualificanti, che possano effettivamente incidere sull'imparzialità della commissione; sono pertanto escluse come cause di incompatibilità tutte quelle attività tecniche o amministrative che si configurino quali mere attività collaterali o di supporto.

7. Al termine delle operazioni di valutazione inerenti la gara, la Commissione procederà a stilare una graduatoria di merito e a determinare l'anomalia dell'offerta, senza poter procedere all'aggiudicazione provvisoria in caso di offerta anomala del primo classificato. La valutazione dell'anomalia spetta al RUP che la eseguirà conformemente a quanto previsto dalla legge. Al termine della valutazione di anomalia, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'aggiudicazione provvisoria.

8. Si richiamano le norme di cui all'articolo 24, ove applicabili.

Sezione III – Procedura Negoziata

Art. 26 – Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 5; nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

3. Il cottimo fiduciario, definito procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema di acquisizioni in economia ed è disciplinato nel titolo III del presente regolamento.

4. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione.

Art. 27 – Procedura negoziata con bando

1. La procedura negoziata con bando è ammessa nei casi e con le modalità fissate dall'art. 56 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i.

Art. 28 – Procedura negoziata senza bando

1. La procedura negoziata senza bando può essere attivata nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 57 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i..

2. In base all'art. 122 comma 7 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. i lavori di importo complessivo **inferiore a un milione** di euro possono essere affidati dal Comune, a cura del **Responsabile Unico del Procedimento**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i.; l'invito è rivolto, per lavori di importo **pari o superiore a 500.000 euro**, ad almeno **dieci** soggetti e, per lavori di importo **inferiore a 500.000 euro**, ad almeno **cinque** soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), al D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122 commi 3 e 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

3. Gli operatori economici da invitare sono scelti, con criteri di rotazione, tra quelli in possesso dei requisiti necessari, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelli che hanno dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con il Comune oppure può essere pubblicato per minimo 7 giorni consecutivi almeno all'Albo Pretorio, sul sito committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it, se ritenuto necessario dal Dirigente, un apposito avviso con cui sollecitare manifestazioni di interesse. L'individuazione degli operatori economici da invitare potrà altresì avvenire mediante preselezione con criterio rotativo dagli elenchi di operatori economici di cui all'art. 61 che potranno essere attivati dal Comune.

4. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo;
- b) l'indicazione del contributo da versare da parte degli operatori economici a favore dell'A.V.C.P per la partecipazione alla procedura (*se dovuto*) nonché l'indicazione CIG e CUP (*quest'ultimo se necessario*);
- c) le garanzie richieste;

- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione e relativi punteggi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica;
- i) - richiesta ai concorrenti di rendere apposita dichiarazione circa i requisiti minimi di partecipazione e specificatamente:
- Possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale di agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
 - Possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti necessari.
- k) le modalità di comprova del possesso dei requisiti;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) la facoltà di applicare l'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i.;
- n) la misura delle penali;
- o) l'indicazione dei termini di pagamento e la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.e i.;
- p) il capitolato tecnico e lo schema di contratto (se predisposti)
- q) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per la corretta esecuzione della procedura.
- L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: via posta, fax, P.E.C. o analoghi sistemi di posta elettronica.

Art. 29 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

- 1.** La verifica e valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Dirigente proponente con la presenza di due dipendenti del settore interessato, di cui uno con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai due dipendenti.
- 2.** Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
- 3.** In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente competente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo, preventivamente determinati nell'invito o nel bando della procedura negoziata.
- 4.** Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3, il Dirigente lo ritenga necessario, purchè ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione adeguatamente costituita.
- 5.** La lettera di invito può prevedere la facoltà per il Comune di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
- 6.** L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente proponente.

Sezione IV – Altre procedure

Art. 30 - Contratti esclusi

1. Per quanto riguarda i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.lgs.163/2006 e s.m.ei. si applica l'art. 27 del predetto Decreto legislativo.
2. I contratti esclusi sono quelli oggetto degli articoli dal 16 al 26 del D.lgs.163/2006 e s.m.ei. tra i quali quelli elencati dell'allegato II B del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i.
3. L'affidamento di tali contratti deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
4. Può essere stabilito nel bando/lettera invito se è ammesso o meno il subappalto. In caso affermativo vanno indicate le condizioni di ammissibilità secondo quanto dispone l'art. 27 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i.

Art. 31 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 - principi generali e modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per tali servizi, il D.Lgs.163/2006 e s.m.e i. si applica limitatamente agli articoli 68 (*specifiche tecniche*), 65 (*avviso sui risultati della procedura di affidamento*), e 225 (*avvisi relativi agli appalti aggiudicati*).
2. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma precedente deve essere preceduta da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
3. Il Comune adotterà forme adeguate di pubblicità sulla base di una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto e la sua importanza per il mercato interno, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato.
4. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta devono essere comunque sufficienti per consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.
5. Si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni previste all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 32 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare esclusivamente con apposita convenzione forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.e i., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge. Nella convenzione si deve prevedere l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
2. Nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è possibile comunque prevedere nel bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
3. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione di progetti o programmi e che siano in grado di cooperare con il Comune.
4. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia .

5. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 33 – Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, il Dirigente proponente può attivare il dialogo competitivo, secondo quanto dispone l'art. 58 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i.. Si applicano gli artt. 113 e 114 del D.P.R. 207/2010.

2. Il Comune può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire oggettivamente i mezzi tecnici o finanziari atti a soddisfare le proprie necessità o i suoi obiettivi.

3. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui il Comune rende note le proprie necessità o obiettivi e indica i requisiti di ammissione al dialogo competitivo.

Successivamente il Comune avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.

4. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. E' facoltà del Comune prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo.

Art. 34 - Accordo quadro

1. Secondo l'art. 59 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. si possono concludere accordi quadro che, per i lavori, sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i.

Art. 35 - Sistema dinamico di acquisizione

1. In base all'art. 60 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. il Dirigente può ricorrere ad un sistema dinamico di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.

Art. 36 - Contratti di Sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione deve intendersi come ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.

2. La sponsorizzazione è una tipologia contrattuale nella quale una parte, lo sponsor, si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi o ad eseguire lavori pubblici a vantaggio dell'altra parte. Questa ultima si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie e di veicolazione del logo, del marchio o di altri messaggi.

3. Possono essere conclusi contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività:

- a) culturali, sportive e ricreative;
- b) di promozione turistica;
- c) di carattere sociale ed assistenziale;

- d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche;
- e) di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano;
- f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale;
- g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della attività amministrativa/contabile dell'Ente.

4. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i. si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

5. Per interventi di importo pari o superiore ad EUR 40.000,00, l'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse. Il relativo avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio, sul sito committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it, per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 7 a un massimo 15 giorni consecutivi.

6. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente il Dirigente competente potrà procedere mediante pubblicazione almeno all'Albo pretorio e sul sito committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it di apposito avviso, per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 7 a un massimo 15 giorni consecutivi.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato ...(o progetto di sponsorizzazione)."
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione

Le offerte sono valutate dal Dirigente competente

7. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito Contratto tra lo sponsor ed il Dirigente del Settore proponente, nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

8. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

9. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 37 - Accordi di collaborazione

1. Il Comune può stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i. e dall'art. 43 della Legge 449/1997 e s.m.e i..

Art. 38 – Sistemi telematici di acquisto

1. Il Comune intende promuovere l'utilizzo di strumenti telematici per l'approvvigionamento di beni e servizi, o per i lavori, che comportino un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni anche tecniche di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa. Per la relativa disciplina si rinvia all'adozione di apposito Regolamento.

TITOLO III - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Sezione I Esecuzione dei lavori in economia

Art. 39 - Ambito di applicazione e fonti

1. La presente Sezione disciplina l'esecuzione in economia dei lavori che si riferiscono alle tipologie di interventi specificate nel successivo art. 41.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme: artt. 125 e 137 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.ed artt. 173-177 del D.P.R. 207/2010.

Art. 40 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti di lavori in economia sono consentite nei limiti degli stanziamenti approvati e fino all'importo di **200.000 euro**. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

2. Nessuna prestazione di lavori che non ricade nell'ambito di applicazione della presente Sezione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 41 - Tipologie degli interventi eseguibili in economia

1. Nei limiti di importo indicati al precedente art. 40, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati :

a) Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile

realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. ; si individuano i seguenti ambiti di intervento :

- BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa : sede comunale, edifici scolastici comunali, teatri e biblioteche comunali, centri socio-assistenziali e laboratori comunali, edifici comunali adibiti a civile abitazione, immobili comunali adibiti ad attività produttive, cimiteri comunali ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui agisce a qualunque legittimo titolo.

- OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali, parchi e giardini pubblici, manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale, impianti di illuminazione, impianti per la distribuzione del gas, impianti sportivi e per il tempo libero, impianti termici idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

b) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti .

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 42 - Programmazione

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale, proprio del Piano triennale delle opere pubbliche, l'elenco dei lavori "prevedibili" da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 43 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti :

- in amministrazione diretta

- per cottimi

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi dell'Amministrazione ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

3. Sono eseguiti a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi, persone o imprese.

Art. 44 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 41.

2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **50.000 euro**.

Art. 45 - Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa, in possesso dei requisiti morali e di qualificazione prescritti per prestazioni di pari importo affidate

con le procedure ordinarie di scelta del contraente, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuati al precedente art. 41 ed entro il limite finanziario di 200.000 euro.

2. Quando l'importo dei lavori da eseguire in cottimo è **inferiore a 40.000 euro** il Responsabile del procedimento può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, purché nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione.

3. Quando l'importo dei lavori è **pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro** l'affidamento avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui all'art. 61. Le imprese da invitare potranno altresì essere selezionate tramite la pubblicazione di un avviso secondo quanto previsto all'art. 28, comma 3, del presente regolamento.

Art. 46 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.175 del DPR n.207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente del servizio. Il verbale è corredato da una perizia estimativa, presupposto per la definizione della spesa dei lavori da eseguirsi e per permettere la relativa copertura finanziaria e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 47 - Lavori di somma urgenza

1. Per i lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, e non regolamentati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, **qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti** la Giunta, entro **venti** giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

2. Tenuto conto di quanto indicato nel precedente comma, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207/2010, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art.46, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico da questi incaricato.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinarie è definito consensualmente con l'affidatario in relazione ai correnti prezzi di mercato.

5. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del settore tecnico del Comune che provvede all'eventuale copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, come indicato nel comma 1 del presente articolo. Altrimenti si applica l'art.194 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 48 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ai sensi dell'art.177 del D.P.R. n.207/2010, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, con obbligo di motivazione e comprovata, nonché dettagliata, dimostrazione dei costi, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 EUR.

Art. 49 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi viene nominato, ai sensi della L. 241/1990, un Responsabile del procedimento al quale sono demandate l'organizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione, il controllo ed il collaudo dei lavori e gli ulteriori compiti previsti dall'art.10 D.Lgs.163/2006 e s.m.e i..

2. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare al Dirigente la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia, nel rispetto dei limiti della presente Sezione.

Art. 50 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo

1. La procedura di affidamento in economia viene attivata previa adozione di specifica determinazione a contrarre che deve contenere, in particolare : il fine che s'intende perseguire con gli interventi ; le ragioni che giustificano l'adozione del sistema di esecuzione in economia; le modalità di scelta del contraente; l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte, l'indicazione del responsabile del procedimento. La Determinazione a contrarre approva la lettera invito e l'eventuale Capitolato Speciale di gara e/o i fogli patti e condizioni.

2. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori con il cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, ai sensi della vigente legge, il possesso dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e procedendo successivamente alla verifica dei documenti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

3. La lettera invito deve contenere:

- l'indicazione dell'intervento da realizzare ;
- il criterio di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche del cottimo;
- le modalità di esecuzione;
- la somma disponibile per l'intervento;
- il termine e modalità di presentazione delle offerte;
- le modalità di pagamento dei corrispettivi e la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.e i.;
- l'indicazione del contributo da versare da parte degli operatori economici a favore dell'A.V.C.P per la partecipazione alla procedura (*se dovuto*) nonché l'indicazione CIG e CUP
- la cauzione;
- le penalità ;
- richiesta ai concorrenti di rendere apposita dichiarazione circa i requisiti minimi di partecipazione e specificatamente:
 - Possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale di agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
 - Possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti necessari.

- quant'altro ritenuto necessario per la corretta esecuzione della procedura.

L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: via posta, fax, P.E.C. o analoghi sistemi di posta elettronica.

4. L'esame e la valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Dirigente proponente con la presenza di due dipendenti del settore interessato, di cui uno con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai due dipendenti.

5. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente lo ritenga necessario, purchè ciò sia stato indicato nell'invito, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione adeguatamente costituita.

6. L'affidamento dell'intervento è disposto con determinazione del Dirigente competente.

7. L'esito degli affidamenti di cui all'art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it

Art. 51 - Stipulazione dei contratti e garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni ;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo ;
- le condizioni di esecuzione ;
- il termine di ultimazione dei lavori ;
- le modalità di pagamento e la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.e i.;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell' art. 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.;
- le garanzie a carico dell'esecutore.

2. I contratti affidati mediante cottimo fiduciario sono stipulati come segue:

- per contratti di importo **inferiore a 40.000,00 EUR**, la lettera di ordinazione, a cura del Servizio proponente, contenente le indicazioni della lettera invito e l'impegno di spesa, da restituire all'Ente firmata per accettazione dalla ditta, costituisce fattispecie contrattuale, a cura del Servizio proponente;
- per contratti il cui importo sia **pari o superiore ad Euro 40.000 e fino al limite finanziario di cui all'art. 54** del presente Regolamento con apposita scrittura privata autenticata a cura dell'Ufficio Contratti.

3. Gli operatori economici partecipanti ad affidamenti di cottimo sono tenuti a presentare la cauzione provvisoria e quella definitiva , secondo quanto stabilito agli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.. Gli aggiudicatari dovranno altresì produrre la polizza assicurativa di cui all'art.129 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.. Nel caso di contratti di importo inferiore ad EUR 40.000,00, il Responsabile del procedimento potrà valutare l'eventualità di non richiedere le cauzioni e la polizza di cui al presente comma.

Art. 52 – Attestazione di regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti mediante cottimo dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti.

Sezione II – Acquisizione di beni e servizi in economia

Art. 53 - Ambito di applicazione e fonti

1. La presente Sezione disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie previste nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e si conformano all'art. 125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i. ed agli artt. 329-338 del DPR n.207/2010.

Art. 54 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per le tipologie di beni e servizi individuati nei successivi articoli e comunque per importi inferiori a 200.000 euro, ossia per importi inferiori alla soglia comunitaria, con esclusione dell'Iva.
2. Il limite attuale dei 200.000 euro s'intenderà automaticamente adeguato in conseguenza delle variazioni di detta soglia, soggetta a revisione periodica con le modalità ed i meccanismi di adeguamento previsti dall'art.248 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i..
3. Nessun intervento di fornitura o servizio di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole della presente Sezione.

Art. 55 - Tipologie delle forniture e servizi eseguibili in economia

1. Le forniture necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento del Comune che per loro natura possono essere affidate in economia, nel limite di cui al precedente art. 54, sono :

A) Tipologie di forniture

- Cancelleria
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali
- Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Apparecchiature informatiche e di telecomunicazioni
- Applicazioni informatiche
- Beni alimentari
- Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni
- Materiale di ferramenta
- Farmaci e prodotti sanitari
- Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni mobili, in genere, posti a corredo e per la manutenzione ed il funzionamento dei beni immobili, delle strade ed aree pubbliche e degli impianti pubblici comunali
- Attrezzature, utensili e mezzi di funzionamento, in genere, destinati alla manutenzione ed allo svolgimento di attività e servizi comunali
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile - televisori - registratori - radio - ecc.
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni e/o materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale
- Vestiario e relativi accessori (scarpe, buffetteria, etc...)
- Fornitura e posa in opera di segnaletica
- Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali

B) Tipologie di servizi

- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere
- Servizi di trasporto di piccola entità e spedizione
- Servizi di trasporto pubblico e o scolastico
- Servizi di trasloco di piccola entità e connessi servizi di facchinaggio
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- Servizi per l'aggiornamento del personale
- Servizi di igiene, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
- Servizi di pulizia straordinaria degli stabili sedi di uffici comunali e/o di interesse comunale, di igiene urbana, che non rientrano nei normali servizi d'appalto
- Servizi assicurati e di consulenza nel campo assicurativo in materia di Lavori Pubblici ivi comprese le polizze relative all'assicurazione dei tecnici dipendenti
- Servizi attinenti alla riproduzione, anche su supporto magnetico, di tavole progettuali, fogli di mappa, copie fuori formato ecc. relativamente alle competenze dell'Ufficio tecnico comunale
- Servizi di manutenzione piante ed aree verdi pubbliche, addobbi floreali (potature, piantumazioni, sfalci, etc..), servizi di eliminazione di disservizi fognari (rete bianca e rete nera)
- Servizi di stampa, tipografia e litografia, rilegature
- Servizi di divulgazione dei bandi di gare d'appalto e di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- Servizi di catering per cerimonie ed eventi di rappresentanza o analoghi
- Servizi per la custodia e la sicurezza
- Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido
- Servizi sociali e sanitari
- Servizi specialistici nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari
- Servizi culturali e turistici
- Servizi ricreativi e sportivi
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune

2. Il ricorso alle procedure in economia, nel limite massimo di cui all'art.54, è ammesso anche nei casi di cui all'art.125 co.10 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. :

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria ;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 56 - Modalità di esecuzione

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario.

Art. 57 - Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di terzi soggetti, persone o imprese, al Comune.

2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

Art. 58 - Cottimo fiduciario

1. Sono acquisite con il sistema del cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente sezione.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 55 ed entro il limite finanziario indicato all'art.54.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, l'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuati sulla base di indagini di mercato, mediante il ricorso al mercato elettronico secondo quanto stabilito all'art. 328 del D.P.R. 207/2010 oppure tramite apposito elenco di operatori economici predisposto dal Comune in base all'art. 61.

Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore a 40.000 euro gli operatori economici potranno altresì essere selezionati tramite pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul sito committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.

L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e non può comunque essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione.

4. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nei seguenti casi:

- nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;

- acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze;

- quando la spesa sia inferiore a 40.000 euro.

In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da acquisire e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più imprese idonee.

5. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.

Art. 59 - Svolgimento della procedura

1. La procedura di affidamento in economia viene attivata previa adozione di specifica determinazione a contrarre che deve contenere, in particolare : il fine che s'intende perseguire con gli interventi ; le ragioni che giustificano l'adozione del sistema di esecuzione in economia;

le modalità di scelta del contraente; l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte, l'indicazione del responsabile del procedimento. La Determinazione a contrarre approva la lettera invito e l'eventuale Capitolato Speciale di gara e/o i fogli patti e condizioni.

2. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. La lettera di invito di regola deve indicare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e le modalità di esecuzione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- l'indicazione del contributo da versare da parte degli operatori economici a favore dell'A.V.C.P per la partecipazione alla procedura (*se dovuto*) nonché l'indicazione CIG e CUP (*quest'ultimo se necessario*);
- gli elementi di valutazione, con relativi punteggi e sub punteggi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- la misura delle penali;
- i termini di pagamento e la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- la facoltà che si riserva il Comune di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- richiesta ai concorrenti di rendere apposita dichiarazione circa i requisiti minimi di partecipazione e specificatamente:
 - Possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale di agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
 - Possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti necessari.
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria per la corretta esecuzione della procedura.

L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: via posta, fax, P.E.C. o analoghi sistemi di posta elettronica.

4. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il criterio del prezzo più basso verrà utilizzato, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici o disciplinari tecnici oppure come descritti nella lettera invito.

6. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà utilizzato qualora si rende necessario o opportuno considerare oltre al prezzo ulteriori elementi, variabili a seconda della

natura della prestazione, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere tecnico e funzionale, il servizio di assistenza successivo alla vendita, ecc.. In tal caso gli elementi di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione del cottimo devono essere menzionati nella lettera invito, con i relativi punteggi e sub-punteggi.

7. L'esame e la valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Dirigente proponente con la presenza di due dipendenti del settore interessato, di cui uno con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai due dipendenti.

8. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente lo ritenga necessario, purchè ciò sia stato indicato nell'invito, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione adeguatamente costituita.

9. L'affidamento dell'intervento è disposto con determinazione del Dirigente competente.

10. L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo committente www.comune.rapallo.ge.it e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it.

Art. 60 - Forma dei contratti

1. I contratti affidati mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi sono stipulati come segue:

- per le minute spese relative ad acquisti di beni o piccole prestazioni di servizio e quindi per importi non superiori ad **Euro 1.500** al netto degli oneri fiscali, l'emissione di ordinativo "Buono d'ordine", a cura del Servizio proponente, riveste fattispecie contrattuale;
- per contratti di importo **inferiore a 40.000,00 EUR**, la lettera di ordinazione, a cura del Servizio proponente, contenente le indicazioni della lettera invito e l'impegno di spesa, da restituire all'Ente firmata per accettazione dalla ditta, costituisce fattispecie contrattuale, a cura del Servizio proponente;
- per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo sia **pari o superiore ad Euro 40.000 e fino al limite finanziario di cui all'art. 54** del presente Regolamento con apposita scrittura privata autenticata a cura dell'Ufficio Contratti.

2. Gli operatori economici partecipanti ad affidamenti di cottimo sono tenuti a presentare la cauzione provvisoria e quella definitiva, secondo quanto stabilito agli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.. Nel caso di contratti di importo inferiore ad EUR 40.000,00, il Responsabile del procedimento potrà valutare l'eventualità di non richiedere le cauzioni di cui al presente comma.

Art. 61- Elenchi aperti di operatori economici

1. Per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure in economia, il Dirigente del servizio proponente potrà provvedere mediante consultazione di elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'art.125, commi 8 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Gli elenchi potranno essere istituiti mediante avviso pubblico pubblicato almeno all'albo Pretorio e sul sito committente, e sui siti informatici previsti dall'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e i..

3. Negli elenchi possono essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste nell'avviso, in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria previsti dalla norma e richiesti nell'avviso. Tali elenchi sono sempre aperti. Il Dirigente determinerà i criteri di formazione degli elenchi.

4. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale previo apposito avviso pubblico.

5. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta la cancellazione dagli elenchi, come disciplinata nei successivi commi.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti nella fase di controllo a campione eventualmente esperita dal responsabile del procedimento la domanda di iscrizione verrà respinta, comunicandone l'esito al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false, il fatto sarà segnalato all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed alla Procura della Repubblica. Se la carenza dei requisiti viene accertata in sede di verifica delle dichiarazioni dopo l'invito a presentare offerta, fermo restando le eventuali conseguenze penali in caso di false dichiarazioni nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura.

7. Gli operatori economici iscritti nell'elenco per una particolare tipologia di lavori o servizi o forniture vengono di norma selezionati con criterio rotativo mediante estrazione a sorte, oppure con altro criterio di cui dovrà essere data notizia nell'avviso di cui al comma 2.

8. Qualora l'elenco degli operatori economici contenga un numero di iscritti insufficiente o ritenuto non idoneo per la selezione da parte del dirigente, si procederà mediante pubblicazione di un bando di gara. In ogni caso, in ottemperanza al principio di concorrenza, è sempre prevista la possibilità di pubblicare un bando di gara o avviso.

9. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle operazioni di verifica;
- per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- per mancata presentazione di offerte in occasione di n.3 inviti annuali anche non consecutivi. La cancellazione è disposta, inoltre, su domanda dell'interessato.

10. Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva annuale.

11. Gli elenchi suddetti potranno essere utilizzati da tutti gli Uffici dell'Ente.

12. Nelle more dell'operatività del presente articolo, gli Uffici dell'Ente potranno comunque avvalersi delle imprese che già operano con piena soddisfazione ed in possesso dei requisiti di legge, con il Comune.

Sezione III – Incarichi per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

Art. 62 - Disciplina generale

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.

2. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale in coerenza all'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.. Il Responsabile del Procedimento (RUP) dovrà pertanto certificare la carenza di organico all'interno del Comune di soggetti in possesso dei requisiti o l'impossibilità di rispettare i tempi della programmazione dell'ente, ovvero accertare e certificare la difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici e pertanto dichiarare la necessità di affidare l'incarico a soggetti esterni.

3. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni e progetti strategici connessi all'attività istituzionale.

4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati da parte del RUP, fatta salva comunque l'applicazione della normativa italiana ed europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati, il tutto nel rispetto della Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario.

5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale.

7. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente della ripartizione e dal professionista o collaboratore esterno e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese.

Art. 63 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria nonché agli altri servizi tecnici, è disciplinato dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. in relazione all'importo dei relativi corrispettivi e la scelta del soggetto avviene a seguito di procedura aperta, ristretta o negoziata. Per la indizione di gare di appalto di servizi tecnici occorrerà da parte del RUP effettuare tre operazioni preliminari:

a. determinare l'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara;

b. determinare i requisiti di carattere speciale che devono possedere candidati e concorrenti per poter partecipare alla gara;

c. specificare - nel caso la gara si svolga impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del contenuto del documento da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità o della adeguatezza dell'offerta.

2. L'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a centomila euro dovrà avvenire secondo le disposizioni della parte II, titoli I e II del Codice.

3. L'affidamento dei servizi di importo inferiore a centomila euro, ai sensi dell'art. 91, 2 comma, del D.Lgs 163/06 e s.m. e i. può essere affidato, ai sensi dell'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 invitando almeno 5 soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, individuabili in apposito elenco redatto in base al successivo comma 5 del presente articolo. La facoltà di ricorrere alla procedura negoziata non esclude la possibilità di effettuare una procedura aperta o ristretta.

4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura al mercato della concorrenza e nel contempo consentire una celerità nelle procedure di scelta, l'Amministrazione Comunale può istituire un elenco di professionisti, ad aggiornamento almeno annuale con forme di pubblicità adeguate, in modo da garantire ai professionisti in possesso dei requisiti minimi il diritto di iscriversi all'elenco stesso. Non è comunque esclusa la possibilità di individuare i soggetti professionali sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo specifico affidamento nel rispetto del principio della rotazione.

5. Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, in base al combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.e i. il Responsabile del Procedimento può, in relazione a proprie specifiche esigenze nonché per ragioni di celerità ma sempre nel principio di rotazione e concorrenza, procedere all'affidamento diretto individuando il soggetto secondo la procedura avviata ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo.

6. Per garantire una adeguata rotazione degli incarichi non potranno essere affidati, per i casi di cui al comma 3 e 5 del presente articolo, nell'arco degli ultimi due anni solari, incarichi la cui prestazione professionale superi, evitando frazionamenti di incarichi per lo stesso professionista e lavoro, complessivamente l'importo di €. 100.000,00 con l'unica eccezione se allo stesso soggetto verrà affidato un incarico complementare o che prosegue una attività già a suo tempo affidata o per la quale ne conosce le criticità e problematiche o salvo casi particolari e debitamente motivati dal R.U.P.

TITOLO IV - CONTRATTI

Sezione I – La stipulazione del contratto

Art. 64 - Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che legalmente lo sostituisce.

2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie del caso.

3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 65 - Modalità di stipula

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:

a) per atto pubblico con intervento del Notaio;

b) per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario generale;

c) a mezzo di scrittura privata non autenticata;

d) a mezzo di scrittura privata autenticata;

e) per mezzo di scambio di corrispondenza di offerta e di accettazione secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;

f) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato o al disciplinare tecnico.

g) per mezzo di atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune.

2. Le modalità di stipula dei contratti devono essere indicate nella Determinazione a contrattare.

3. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

4. Il Segretario Generale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'Ente. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

5. Salvo quanto prescritto da specifiche disposizioni di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia **pari o superiore a € 40.000,00** Iva esclusa sono sempre stipulati in forma pubblica amministrativa o a mezzo scrittura privata autenticata, con intervento del Segretario Generale.

In ogni caso la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.

6. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 9 e 10 del presente articolo, nel caso di contratti il cui valore sia **inferiore a € 40.000,00** Iva esclusa la scelta della modalità di stipula del contratto è rimessa al Dirigente proponente che, nella Determinazione di indizione della gara, potrà scegliere tra le modalità indicate dal punto 1 lettere c), e), f), g) oppure stabilire che i contratti siano perfezionati mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte del contraente della determinazione di affidamento.

8. Anche per i contratti il cui valore sia pari o inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o dei servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

9. I contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, seguono la forma della scrittura privata autenticata per importi pari o superiori a € 40.000,00 Iva esclusa e non autenticata per importi rispettivamente inferiori a € 40.000,00 Iva esclusa, sempre che specifiche norme di legge non dispongano espressamente in modo diverso. Restano escluse dall'ipotesi di cui al precedente periodo i contratti stipulati a seguito di gara ad evidenza pubblica.

10. Nel caso di contratti per prestazioni artistiche e/o culturali si procederà alla stipula a mezzo di scrittura privata non autenticata, fatti salvi gli obblighi di legge in materia fiscale ed Enpals.

11. E' ammessa la stipulazione in forma elettronica, con firma digitale, quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 66 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dall'Ufficio gare e contratti.

2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente come delineato al precedente articolo 10, l'Ufficio gare e contratti, esperite tutte le verifiche necessarie ed inerenti all'aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici.

4. Quando il contratto derivante da procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 euro è stipulato in una delle modalità di cui al precedente art. 65 comma 1, lettere e), f), g) o mediante sottoscrizione della Determinazione Dirigenziale di affidamento, la relativa stipulazione e conservazione dell'atto è a cura del Servizio proponente.

Art. 67 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non dispone diversamente. Sono fatte salve le norme legislative specifiche che prevedono eventuali riduzioni.
2. All'attività di rogito del Segretario Generale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito), che vengono corrisposti dal Comune ai sensi di legge.
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
4. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete all'Ufficio gare e contratti.
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato, prima della stipulazione, presso la tesoreria Comunale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 68 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso l'Ufficio gare e contratti è custodito il Repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, dell'Ufficio gare e contratti.

Art. 69 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 70 - Revisione prezzi, e Proroghe contrattuali

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente proponente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei.
2. Per i lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei. e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.
3. Il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario in attesa dell'esito della nuova gara e delle successive procedure di legge, fino all'attivazione del nuovo affidamento (c.d. proroga tecnica). La proroga ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario ed ha la stessa forma del contratto prorogato.
4. In materia di lavori si applica l'art. 159 commi 8-10 del D.P.R. 207/2010

Sezione II – La gestione del contratto

Art. 71 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Dirigente che sottoscrive il contratto è responsabile dell'esecuzione del contratto stesso. Questo implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte, sulla puntuale e tempestiva osservanza di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto e

l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.

2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare danni per il Comune.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni contrattuali pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Art. 72 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 125, c.10. lett.b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

Art. 73 - Collaudo

1. A norma dell'art. 215 del D.P.R. 207/2010 il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Al procedimento di collaudo si applicano l'art. 221 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

3. In base all'art. 235 comma 1 del D.P.R. 207/2010 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i. e 123 del D.P.R. 207/2010.

Art. 74 - Verifica di conformità

1. Secondo l'art. 312 comma 1 e seguenti del D.P.R. 207/2010 i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

2. Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 75 - Variazioni

1. Per i lavori l'art. 161 del D.P.R. 207/2010 dispone che nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Dirigente che ha aggiudicato il contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei..

2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132 comma 1 D.lgs.163/2006 e s.m.e i. il Comune durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. L'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. In base all'art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010 se la variante supera il suddetto limite del quinto il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il Comune deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il Comune non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

4. Secondo l'art. 162 del D.P.R. 207/2010 indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.ei., il Comune può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

5. Per le forniture ed i servizi nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del D.P.R. 207/2010. Il Comune non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sono inoltre ammesse per forniture e servizi, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente che ha aggiudicato il contratto.

Art. 76 – Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 77 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.ei., dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e delle ulteriori norme vigenti in materia ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

3. Per quanto riguarda i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in

tutto o in parte, dall'applicazione del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., il Dirigente proponente può stabilire nel Capitolato se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i. Se è consentito il subappalto, si applica l'articolo 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.e i.

Art. 78 - Inadempimento contrattuale

1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse del Comune.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, comportano l'adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi del precedente comma, in via esemplificativa :
 - il venire meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di gare da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - la manifesta incapacità o inadeguatezza nell'esecuzione del contratto;
 - ritardo ingiustificato, in misura significativa, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente in materia.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni, nonché la segnalazione all'Autorità di vigilanza da parte del Responsabile del procedimento.
7. Sono fatte salve le particolari modalità di recesso e risoluzione nei contratti disciplinate dagli artt. 134 e seguenti del d.lgs. 163/2006 e s.m.e i..

Art. 79 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione o secondo quanto previsto dalla legge.
3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Art. 80 - Controversie

1. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa ai sensi di legge sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale ordinario; il foro territoriale per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è quello competente per territorio in cui ricade il Comune di Rapallo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative in vigore disciplinanti la materia.
2. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 82 - Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati il preesistente Regolamento dei Contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 10/10/1991 e modificato con delibera consiliare n. 118 del 07/06/1996 ed il regolamento per l'affidamento delle forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 530 del 29/09/2003 e successivamente modificato con delibera Consiliare n. 182 del 22/10/2005.

Art. 83 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

1. Ambito di applicazione

1. Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Rapallo.
2. Il medesimo interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore e viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni contratto sottoscritto fra il Comune e l'appaltatore.

2. Doveri di correttezza

1. L'impresa concorrente od appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Rapallo e delle altre ditte.

3. Concorrenza

1. L'impresa si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'impresa non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, l'impresa si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Rapallo.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Doveri di segnalazione

1. L'impresa segnala al Comune di Rapallo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'impresa segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Impegno all'osservanza del codice etico

1. Con la presentazione dell'offerta l'impresa partecipante si impegna al rispetto del presente codice etico.

2. In ogni contratto sottoscritto fra il Comune e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del codice.

8. Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative ovvero,

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto.

3. La violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Rapallo.